

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL COMUNE DI CREMA
E PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
PROGETTO "CASA DELL'ACQUA"

Premesso che:

1. Il Comune di Crema, consapevole che l'acqua è un bene di tutti e che, in particolare, l'acqua erogata dalla pubblica rete è pura e controllata, in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l'interesse di sviluppare un progetto di sostenibilità ambientale, rivolto all'utilizzo dell'acqua erogata dal rubinetto e alla conseguente diminuzione di rifiuti plastici, legata alla riduzione del consumo di acqua in bottiglia;
2. Il Comune, particolarmente attento alle attuali problematiche ambientali, si propone di sostenere e realizzare il progetto "Casa dell'Acqua", come elemento innovativo nei processi di consumo per la salvaguardia dell'ambiente;
3. Il Comune, in considerazione delle diverse iniziative intraprese sul territorio, per incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete e sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'importanza del risparmio idrico, ritiene il progetto "Casa dell'Acqua" di grande importanza ed invita i cittadini a non sprecare il bene acqua e ad attivare ogni migliore pratica per evitare di sciupare una risorsa importante, tanto più perché esauribile;
4. Padania Acque Gestione S.p.A., che riveste un ruolo importante nell'ambito del territorio cremasco e cremonese, in quanto soggetto a capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servizio di primaria importanza, quale l'approvvigionamento di risorsa idrica per la totalità dei cittadini del territorio locale e provinciale, si propone quale partner operativo, in quanto da tempo offre servizi orientati alla valorizzazione dell'acqua erogata dal rubinetto, attraverso differenti

apparecchiature in grado di refrigerare e all'occorrenza gasare l'acqua attinta dalla rete idrica, oltre a fornire il servizio di installazione e fornitura di accessori complementari al servizio;

5. Padania Acque Gestione S.p.A. si impegna inoltre, sin da ora, a riconoscere al Comune eventuali quote previste in tariffa, afferenti la gestione delle "Case dell'Acqua", qualora, a seguito affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona, potrà disporre delle suddette risorse tariffarie, da destinare a copertura delle spese di gestione di tale servizio specifico.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Comune di Crema e Padania Acque Gestione S.p.A., convengono e stipulano il seguente protocollo d'intesa.

ARTICOLO 1: PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati annessi al presente Protocollo d'Intesa, debitamente sottoscritti su ogni pagina, sono parte integrante e sostanziale delle presenti linee d'azione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è il progetto "Casa dell'Acqua"; in particolare, la realizzazione di un erogatore di acqua liscia o gassata, a temperatura ambiente o refrigerata, e la relativa ubicazione, già convenuta tra le parti, le quali definiscono anche le modalità gestionali del progetto medesimo.

ARTICOLO 3 – COSTI DEL PROGETTO

Per la realizzazione della struttura, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, così come emerge dal progetto di massima predisposto da Padania Acque Gestione S.p.A., e che si allega al presente Protocollo, sono previsti dei costi stimati pari ad € 26.500,00 comprensivi d'IVA

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CONTRAENTI

Il Comune si impegna ad affidare a Padania Acque Gestione S.p.A. la realizzazione dell'investimento denominato "Casa dell'Acqua". Si impegna, a tal fine, a trasferire alla stessa eventuali contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo per la realizzazione della "Casa dell'Acqua" medesima.

Padania Acque Gestione S.p.A. si impegna, a sua volta, a progettare la "Casa dell'Acqua", secondo criteri ed indirizzi stabiliti in accordo con il Comune.

Il Comune, una volta realizzato il progetto, si impegna ad affidare la gestione della "Casa dell'Acqua" a Padania Acque Gestione S.p.A., sostenendo esso stesso le relative spese annuali.

Sono a carico del Comune tutte le spese di impiego, custodia, manutenzione, riparazione ed ogni altro onere relativo all'erogatore concesso in uso, nonché ogni onere e responsabilità derivante dall'utilizzo del distributore ed in particolare dall'erogazione dell'acqua.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo, verrà sottoscritto, tra Padania Acque Gestione S.p.A. ed il Comune, un contratto di manutenzione.

Il Comune potrà recedere dal contratto di manutenzione, allegato al presente Protocollo di Intesa, solo dopo il decorso dei primi 60 mesi dalla sottoscrizione del medesimo, salvo diversa facoltà, espressamente riconosciuta da Padania Acque Gestione S.p.A., di recedere anticipatamente.

Padania Acqua Gestione S.p.A. si impegna a concedere la "Casa dell'Acqua" in uso al Comune di Crema.

Decorsi i primi 60 mesi dalla sottoscrizione del Presente Protocollo, il Comune avrà diritto di riscattare la "Casa dell'Acqua", divenendone proprietario, versando un corrispettivo pari ad € 1,00.

ARTICOLO 5 – DURATA

Il presente accordo diviene valido e vincolante tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata sino alla data in cui non verrà esercitato il diritto di recesso di una delle due parti.

In tema di recesso, resta salvo quanto espressamente previsto al precedente articolo 4.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

Il Comune e Padania Acque Gestione S.p.A. si impegnano vicendevolmente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza nel corso della presente intesa e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 5 (cinque) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi all'oggetto del presente Protocollo.

Ai sensi del D.lgs. 196/03, con riferimento ai dati personali delle Parti, acquisiti in sede di conclusione del presente Protocollo d'Intesa o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- a) i dati delle Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni oggetto del contratto, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità;
- b) il conferimento dei dati delle Parti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione o gestione del Protocollo ed il relativo contratto di manutenzione, ad esso strettamente correlato;
- c) i Dati delle Parti verranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricate dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi, salvo espresso consenso delle Parti.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le parti interessate dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il GIG - Codice Identificativo di Gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e il CUP – Codice Unico di Progetto, relativo all'investimento pubblico.

I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, da comunicarsi con lettera raccomandata. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 9 – RINVIO NORMATIVO

Tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente Protocollo, per quanto non espressamente previsto, saranno svolte in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crema,.....

COMUNE DI CREMA

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.

.....

.....

www.AlboPretorionline.it 18/03/14